

Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 21 SETTEMBRE 2005

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 38 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 38 della L.N.D. riportante il testo integrale del C.U. N. 84/A della F.I.G.C.:

Il Consiglio Federale

- preso atto dell'attuale composizione della Commissione Federale Antidoping;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

la Commissione Federale Antidoping nell'attuale composizione è prorogata fino al 31.12.2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 39 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 39 della L.N.D. riportante il testo integrale del C.U. N. 85/A della F.I.G.C.:

Il Consiglio Federale

Rammentato come in altre riunioni di Consiglio Federale sia stata rappresentata l'esigenza di non vincolare l'ordinamento della F.I.G.C. alla previsione di ripescaggi in ambito professionistico, anche in deroga all'art. 50 delle N.O.I.F.;

chiarisce

sin d'ora e prima dell'inizio dei campionati che, per la stagione sportiva 2006/2007, non vi saranno vincoli per la F.I.G.C. nel prevedere ripescaggi in ambito professionistico. Tale chiarimento è finalizzato ad evitare l'insorgenza di qualsivoglia aspettativa e/o diritto in capo alle società, in caso di carenza di organico in ambito professionistico.

Il Consiglio Federale

entro il 31 dicembre 2005 dovrà prendere concrete decisioni in merito e, sempre con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, adotterà provvedimenti atti a valorizzare la fase dei play-off nel Campionato di Serie D (2005/2006).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 40 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 40 della L.N.D. riportante il testo integrale del C.U. N. 86/A della F.I.G.C.:

Il Consiglio Federale

- Preso atto della proposta di modifica dell'art. 21bis, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Visti gli artt. 7 e 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di concedere nulla osta alla modifica dell'art. 21bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti come da allegato sub A);

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

ALL. A)

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO
Art. 21bis

NUOVO TESTO
Art. 21bis

Commissione Accordi Economici della L.N.D. Commissione Accordi Economici della L.N.D.

1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione1. **E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (CAE), composta dal**
Presidente, un Vice Presidente ed un numero di
dieci componenti,. Nominati dal Presidente didodici componenti, nominati dal Presidente di

Lega per due Stagioni Sportive.

Lega per due Stagioni Sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con 2. INVARIATO

la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente.

La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo3. INVARIATO sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede4. INVARIATO l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere 5. INVARIATO allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione 6. INVARIATO rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere analogamente e contestualmente rimesso alla società controparte, allegando allo stesso la ricevuta in originale della relativa raccomandata, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo.

5. La Società può inviare con lo stesso mezzo, contro deduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata.

I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e

datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della

Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per il procedimento.

6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo del reclamo e la Società in quello delle controdeduzioni.

7. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 7, punti 4 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce i contravventori innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale della L.N.D.

8. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di 20 giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione delle tasse versate. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione, e le stesse possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di decadenza di 7 giorni dalle relative date di notifica ai sensi dell'art. 45, punto 4, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 36 della L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 81/A della F.I.G.C., inerente modifiche agli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva:

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art.24 dello Statuto Federale

Delibera

di approvare le modifiche agli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

All. A)

VECCHIO TESTO

Art. 10

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure **adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.** La responsabilità è, manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.

3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è Sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque

NUOVO TESTO

Art. 10

Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo.

1. INVARIATO

2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione

di violenza o di discriminazione razziale o

territoriale. La responsabilità è esclusa se altri

sostenitori hanno annullato nell'immediatezza,

con condotte che siano espressione di

correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle

altre manifestazioni. La responsabilità è

attenuata se la società faccia quanto in sua

possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli,

emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre

manifestazioni di violenza o di discriminazione

razziale o territoriale oppure **adotti comunque**

concrete iniziative, documentate, per

prevenire simili condotte. La responsabilità è,

manifestino comunque, nel corso della stessa

gara, la propria dissociazione da tali condotte

illecite.

modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.

Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo.

Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.

6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo o radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituire apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

VECCHIO TESTO
Art. 11

NUOVO TESTO
Art. 11

Responsabilità delle società per fatti violenti **Responsabilità delle società per fatti violenti.**

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui all'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO

5. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 4, comma 3 o dell'art. 10 comma 4, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 comma 1 lett. d) o lett. e).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f).

4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

5. Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.

6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti

6. INVARIATO

violenti.

VECCHIO TESTO
Art. 14

NUOVO TESTO
Art. 14

Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

1.INVARIATO

2.INVARIATO

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
- f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- g) squalifica a tempo determinato;
- h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.

2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni.

Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si**2bis. Ai calciatori responsabili delle infrazioni applicano le sanzioni previste dal comma 1, di seguito indicate, commesse in occasione o**

lettere a), b) ed e).

durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:

4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sferaper due giornate in caso di condotta gravemente Professionistica. antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, altre persone presenti.

ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b).

6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati nei confronti degli ufficiali di gara. d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica o inibizione ufficiali. 3. INVARIATO 4. INVARIATO

7. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. 5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO

8. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: 8. INVARIATO

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; 9. INVARIATO

10.1) INVARIATO
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; 10.2) INVARIATO

- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra

descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettati – Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.

10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11. INVARIATO

10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 17, comma 8.

12. INVARIATO

11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di

play-off e play-out;

b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;

c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

12. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di playoff e play-out;

b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;

c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

VECCHIO TESTO
Art. 16

Recidiva

NUOVO TESTO
Art. 16

Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed aie regolata, **alle società**, ai dirigenti, ai soci di

tesserati che abbiano subito una sanzione per associazione ed ai tesserati che abbiano subito fatti costituenti violazioni previste dal presente una sanzione per fatti costituenti violazione **dei** Codice e che ne commettano un'altra nella **regolamenti federali** e che ricevano altra medesima stagione sportiva, è applicata una sanzione nella medesima stagione sportiva, è aumento della sanzione determinato secondo la applicato un aumento della pena determinato gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

2. abrogato

2. La condanna ad una delle sanzioni previste

3. Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente **dall'art. 13, comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), l)** Codice da parte dei dirigenti, soci di **è valutata, ai fini della recidiva anche per le** associazione, e tesserati, quando di esse la **infrazioni commesse nella stagione sportiva** società o l'associazione di appartenenza debba **successiva.**

rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia **3. ABROGATO**

successivamente incolpata, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle **4. INVARIATO**

persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.

4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

VECCHIO TESTO

Art. 28

Procura federale

NUOVO TESTO

Art. 28

Procura federale

1. Il Procuratore federale è nominato per due ~~stagioni sportive~~ dal Presidente federale, di ~~stagioni sportive~~ dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.

2. Il Procuratore federale esercita le funzioni ~~2. Il Procuratore Federale~~ **avvia l'azione** requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. **disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni** requirenti davanti

Unitamente al Procuratore federale vengono ~~agli organi di Giustizia sportiva.~~

nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che

coadiuvano il Procuratore federale e su delega **Partecipa ai procedimenti conseguenti alla** dello stesso possono svolgerne le relative **riservata segnalazione di cui all'art. 31, con** funzioni. **esclusione del giudizio dinanzi al Giudice sportivo.**

3. La Procura federale deferisce al giudizio della

competente Commissione disciplinare le società, ~~Unitamente al Procuratore federale vengono~~ i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati ~~nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che~~ incolpati di illecito sportivo e di violazioni in ~~coadiuvano il Procuratore federale e su delega~~ materia gestionale ed economica, o per avere ~~dello stesso possono svolgerne le relative~~ tenuto una condotta comunque non aderente ai ~~funzioni.~~

principi di lealtà, correttezza e probità, di cui

all'art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, **3. INVARIATO**

di cui all'art. 3, fatte salve le specifiche

competenze relativamente alle altre istanze di **4. INVARIATO**

giustizia.

5. INVARIATO

4. La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall'Ufficio indagini, può:

a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;

b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell'istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza;

c) richiedere all'Ufficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori.

5. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

6. La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.

7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica.

VECCHIO TESTO

Art. 31

NUOVO TESTO

Art. 31

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. **Fermo quanto sopra previsto, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì**

a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine

ai fini di prova le relazioni dell'Ufficio

dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, ovvero del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore **18.00** del giorno successivo a quello della gara.

In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

a3) Per le gare della Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara, e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di Euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.

Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo l'esame di filmati da loro depositati, tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;

2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;

3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la

mano;

4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano;

In tutti i casi previsti dalla presente lett. a3) il Giudice sportivo può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati.

4) Le disposizioni di cui alla lett. a3) si applicano anche alle gare della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo, se designato.

a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all'interno del recinto del giuoco.

a5) La disciplina di cui alle precedenti lettere a2) e a3) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del recinto di gioco.

B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.

La disciplina di cui alla lettera a4) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del campo di gioco.

b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.

b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che

b2) In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).

b2) In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui alla

C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

precedente lett. b1), gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dalle precedenti lett. a3) e a4).

c1) I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da

C) INVARIATO

Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.

c2) Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

D) Procedimenti in ordine alle infrazioni D) INVARIATO
oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.

E) INVARIATO

d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive.

Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato.

E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.

e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale F.V.G., costituita dal cav. Alberto De Colle (Presidente), dal p.i. Guido Balestra (f.f. di Segretario) e dal p.i. Ivano Fornasier, con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A. sig.. Adriano Giordano, nel corso della riunione di giovedì 8 settembre 2005 ha assunto la seguente decisione:

RICORSO DELL'A.S.D. ENAL CERCIVENTO AVVERSO L'AMMENDA DI € 150,00 IRROGATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO, OFFENSIVO E MINACCIOSO DEI SOSTENITORI NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO.

LA COMMISSIONE,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ovaese-Cercivento del 7 agosto 2005 valida per il Campionato Carnico di 2^a categoria;
- Visto il provvedimento del G.S., pubblicato sul C.U. n. 11 del 10 agosto 2005 del Comitato Locale di Tolmezzo;

- Letto il ricorso della Società A.S.D. Enal Cercivento;
- Rilevato che con detto ricorso la Società si limita da un lato a stigmatizzare il comportamento dell'arbitro, ritenendo lo stesso tecnicamente insufficiente nel corso della gara e provocatorio al termine della stessa, e dall'altro a negare qualsiasi comportamento scorretto, tanto meno offensivo e minaccioso, dei propri sostenitori nei confronti del Direttore di gara, il tutto con argomentazioni scarse di pregio;
- Ricordato che il rapporto dell'arbitro fa piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio;

P.Q.M.

Respinge il ricorso confermando la sanzione comminata dal G.S. del Comitato Locale di Tolmezzo e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

3 CAMPIONATO CARNICO 2004/2005

3.1) "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" - ANTICIPO GARE

Sabato 24/09/2005

10^ RITORNO

ore 16.00 Prima Categoria LAUCO - ARTA TERME
 ore 20.00 Seconda Categoria RAPID - ANCORA
 ore 16.00 Terza Categoria VAL DEL LAGO - VERZEGNIS
 ore 20.30 Terza Categoria FOLGORE - VAL RESIA (su richiesta delle società)

3.2) RISULTATI

1^ CATEGORIA	
gare 17/09/2005 – 9° ritorno	
VELOX P. - AUDAX	3 - 0
RIGOLATO - PALUZZA	N.D.I.C.
3^ CATEGORIA	
gare 17/09/2005 – 9° ritorno	
VERZEGNIS - AMARO	2 - 1
STELLA AZZURRA - SAN PIETRO	2 - 2
1^ CATEGORIA	
gare 18/09/2005 – 9° ritorno	
ARTA TERME - CAMPAGNOLA	1 - 1
MOBILIERI - CAVAZZO	0 - 1
REAL I.C. - CEDARCHIS	0 - 2
VILLA - LAUCO	2 - 0
RIGOLATO - PALUZZA	1 - 1
MALBORGHETTO - TIMAUCLEULIS	1 - 1
2^ CATEGORIA	

gare 18/09/2005 – 9° ritorno	
AMPEZZO - COMEGLIANS	3 - 2
FUS-CA - EDERA	2 - 2
OVARESE - ILLEGIANA	1 - 0
ANCORA - LA DELIZIA	2 - 2
TRASAGHIS - NUOVA TARVISIO	4 - 1
E. CERCIVENTO - RAPID	7 - 0
MOGGESE - STALIS	1 - 0
3^ CATEGORIA	
gare 18/09/2005 – 9° ritorno	
PONTEBBANA - ARDITA	2 - 2
VAL FELLA - RAVASCLETTO	2 - 1
BORDANO - VAL DEL LAGO	1 - 5
VAL RESIA - SAPPADA	1 - 0
Riposa: FOLGORE	

3.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

2^ CATEGORIA

DELIBERA GARA MOGGESE - FUS-CA DEL 11/09/2005

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto),

- A seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 13/09/2005, in relazione al preannuncio del reclamo avanzato con raccomandata del 12/09/2005 dalla società A.S. Fus-Ca;
- Esaminato il reclamo presentato nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore dalla società Fus-Ca, con fax dd. 19/09/2005, reclamo nel quale detta società eccepisce un presunto errore tecnico da parte dell'arbitro in quanto: "verso la fine della partita veniva fischiata una punizione a favore dell'A.S. Fus-Ca, sul proseguo dell'azione il portiere della Moggese faceva propria la palla in area. A quel punto l'arbitro fermava il gioco ed estraeva nei confronti del giocatore della Maggese il cartellino rosso, e conseguentemente lo espelleva dal terreno di gioco, per comportamento violento, in quanto lo stesso durante l'esecuzione del calcio di punizione aveva colpito volontariamente, all'interno dell'area di rigore, il giocatore del FUS-CA con un colpo al viso. A questo punto il direttore di gara faceva riprendere il gioco con la rimessa con le mani del portiere della Moggese, come nulla fosse accaduto, immediatamente dopo veniva fischiato il termine della gara".
- Esaminato il rapporto dell'arbitro ed l'allegato sottoscritto dallo stesso, che costituisce fonte di prova privilegiata, e rilevato che dal citato atto non emergono le circostanze dedotte dalla società reclamante, né tanto meno alcuna ammissione dell'arbitro, né implicita né esplicita, di essere

incorso durante la citata gara in errore tecnico, motivo per il quale il suo operato non può essere sindacabile;

➤ Preso atto che la società ricorrente ha proposto un reclamo vertente solo su fatti che riguardano decisioni di natura tecnica adottate in campo dall'arbitro, che sono in esclusiva discrezionalità tecnica di quest'ultimo;

➤ Visto l'art. 24, punto 3, e considerato che le eccezioni di natura tecnica non appartengono alla cognizione degli Organi di Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

dichiarano inammissibile il reclamo presentato dalla società A.S Fus-Ca, conferma il risultato conseguito sul campo della gara suindicata e cioè: MOGGESE - FUS-CA 2 - 0, dispone per l'incameramento della tassa relativa al reclamo (art. 29, punto 13 C.G.S.).

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 20 settembre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: NEGYEDI Jozsef (Campagnola);

Squalifica per una giornata effettiva di gara: FRANCO Nigel (Arta Terme) - GRANZOTTI Riccardo (Cedarchis)..

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: MORO Stefano (Arta Terme) - COLMANO Dante (Audax) - PIDUTTI Luigi (Campagnola) - MISSON Nicola (Cavazzo) - NARDUZZI Stefano (Malborghetto);

1^recidività: MATIZ Denis (Velox P.).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

AGOSTINIS Raffaele (Gavazzo) - TASSOTTI Raimondo (Cedarchis) - BELAFATTI Sandro (Rigolato);

1^recidività: DEREANI Stefano e MUSER Raffaello (Velox P.);

2^recidività: DE CRTISTOFANO Carlo (Lauco) - ZANIER Alberto (Mobiliери);

3^recidività: BADINI Manuel (Villa).

A CARICO DI MASSAGGIATORE

COLLINI ENZO (CAMPAGNOLA) : INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.G.S. FINO AL 11/10/2005.

A CARICO DI SOCIETÀ'

S.S. VELOX P.: AMMONIZIONE PER SPOGLIATOIO ARBITRO PRIVO DI ACQUA CALDA (1^ INFRAZIONE).

2^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre giornate effettive di gara: TOMMASI Roberto (Stalis) per aver offeso l'arbitro nel corso della gara, continuando nelle offese e minacciandolo a fine gara al rientro del direttore di gara negli spogliatoi.

Squalifica per due giornate effettive di gara: DA POZZO Roberto (Comeglians) - TREU Andrea (La Delizia);

Squalifica per una giornata effettiva di gara: ZIN Donato (Nuova Tarvisio).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: SPANGARO Manuel (Ampezzo) - BORTA Aldo (Edera) - CIMENTI Matteo (La Delizia) - CREA Giulio (Nuova Tarvisio) - CLEVA Elvis (Ovarese).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

D'AGARO Giacomo (Ancora) ;

1^recidività: BEORCHIA Sandro (Ancora).

A CARICO DI SOCIETÀ'

A.S.D. FUS-CA: AMMENDA DI € 50,00 PER RITARDO (1^ INFRAZIONE).

3^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: PICCO Filippo (Bordano) - MARCON Alessandro (Pontebbana) - MICELLI Massimo (Verzegnis).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^a ammonizione: DEL FABBRO Fabio (Ardita) - PICCO Alessandro (13/08/1972 Bordano) - CESCO CANCIAN Edi (San Pietro) - CIANI Carlo (Val Fella);

1^a recidività: CARRERA Daniele (Ardita);

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

DEL BIANCO Luca e PERRELLA Pasquale (Pontebbana) - PUICHER SORAVIA Andrea e QUINZ Diego (Sappada) - CUCCHIARO Christian e MICONI Lorenzo (Val del Lago);

1^a RECIDIVITÀ: TOMAT TYERI (AMARO).

A CARICO DI ALLENATORE

CASANOVA EZIO (SAPPADA) : SQUALIFICA FINO AL 21/10/2005 PER AVER OFFESO L'ARBITRO NEL CORSO DELLA GARA RITARDANDO VOLONTARIAMENTE L'USCITA DAL TERRENO DI GIOCO AL MOMENTO DELL'ESPULSIONE.

A CARICO DI SOCIETÀ'

A.C. SAPPADA.: AMMENDA DI €50,00 PER SQUADRA INCOMPLETA (1^a INFRAZIONE).

A.S.D. VAL RESIA: ammonizione per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro (1^a infrazione).

3.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che è stato autorizzato il seguente spostamento gara:

DATA	CATEG.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
24/09/2005	3 ^a	FOLGORE - VAL RESIA	20,30	"Ai Pini" Villa Santina

3.5) ORARIO UFFICIALE INIZIO GARE

Si riporta di seguito gli orari ufficiali di inizio delle gare: **ottobre ore 15.00**

3.6) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime tre giornate si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

3.7) RECUPERO GARE

Si ricorda alle Società, al fine di garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime tre giornate, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

Il Comitato si riserva, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza esclusivamente di casi particolari.

4. TORNEO UNDER 20 "LUCIO CIMIOTTI"

4.1) RISULTATI SEMIFINALI

1^ SEMIFINALE		
gara 08/09/2005		
MOBILIERI - PONTEBBANA		5 - 1
2^ SEMIFINALE		
gara 08/09/2005		
VELOX P. - VILLA	2 - 2	5-6 d.c.r.

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 20 settembre 2005, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

4.3) GARA DI FINALE

CAMPO SPORTIVO DI ARTA TERME / GIOVEDI' 22/09/2005 - ORE 20.30

MOBILIERI - VILLA

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società A.S.D. Mobilieri vincente 1^ semifinale, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

4.4) PREMIO DISCIPLINA

	SOCIETA'	Penalità
1.	REAL I.C.	3.00
2.	AUDAX	4.45
3.	NUOVA TARVISIO	4.65
4.	MOBILIERI	4.95
5.	VILLA	5.50
6.	ARTA TERME	8.45
7.	PONTEBBANA	9.25
8.	VELOX P.	10.35
9.	CAVAZZO	10.95
10.	MOGGESE	11.40
11.	SAPPADA	11.80

5. PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla F.I.G.C.-L.N.D. / Comitato Regionale F.V.G., Via Milano n. 15 * 34132 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1) CENSIMENTO ATTIVITÀ DI BASE

Le Società affiliate alla F.I.G.C. possono attivare una "Scuola di Calcio", il cui riconoscimento ufficiale è rilasciato dal competente Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, al quale vanno trasmessi (inviando a Casella Postale 520, 34100 Trieste) i moduli presentati dalle Società.

In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 6 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, **tutte le Società che svolgono attività anche se in una sola delle categorie di base, Piccoli amici, Pulcini e/o Esordienti DEVONO PRESENTARE il modulo per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico in allegato al presente C.U.**, che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle seguenti tre tipologie:

1. SCUOLA DI CALCIO QUALIFICATA
2. SCUOLE DI CALCIO
3. CENTRO CALCISTICO DI BASE

Non verranno accettate iscrizioni ai tornei esordienti e pulcini se non corredati dal modulo di censimento.

Si ricorda che la normativa succitata è stata pubblicata sul CU 1.

1.2) TESSERAMENTO STRANIERI

Si riporta di seguito quanto comunicato dal Settore Giovanile e Scolastico, Roma con nota protocollo 20.287/BB del 26 luglio 2005:

"In riferimento al tesseramento di "giovani calciatori infrasedicenni stranieri" precisiamo che fa testo, a livello applicativo, quanto pubblicato all'art. 40 delle N.O.I.F..

Pertanto, deve essere accettata la richiesta di tesseramento di giovani stranieri in possesso dei requisiti sul permesso di soggiorno previsti dal Settore Giovanile e Scolastico, anche per società di altre Province della Regione o di Provincia limitrofa di altra regione."

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A DELLA F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato al presente C.U., il Comunicato Ufficiale n. 37/A della F.I.G.C. di data 15 luglio 2005, che pubblica le modifiche apportate all'art. 16 bis delle NOIF e l'abrogazione degli artt. 16 e 16 quarter delle NOIF.

2. CAMPIONATO ALLIEVI 2005/2006

2.1) ERRATA CORRIGE

A seguito di supplemento di referto da parte dell'arbitro pervenuto il 15/09/2005, si rettifica il risultato della gara MOGGESE - VERZEGNIS del 07/09/2005 in 5 - 2 e non 4 - 2 come pubblicato sul c.u. 19.

2.2) RISULTATI 1° FASE

gare 14/09/2005 - 5ª giornata	
CAVAZZO – TIMUACLEULIS	3 - 0
MOBILIERI – REAL I.C.	2 - 4
MOGGESE – ARTA TERME	2 - 4
OVARESE – VELOX P.	9 - 0
VILLA - VERZEGNIS	3 - 0
gare 18/09/2005 - 6ª giornata	
ARTA TERME – CAVAZZO	5 - 0
REAL I.C. – VILLA	3 - 3
TIMAUCEULIS – MOBILIERI	7 - 0
VELOX P. – MOGGESE	0 - 6
VERZEGNIS - OVARESE	2 - 2

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 20 settembre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI DIRIGENTE

GONANO LUIGI (ARTA TERME) : AMMONIZIONE PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE.

A CARICO DI SOCIETA'

S.S. VELOX P.: AMMENDA DI €26,00 PER SQUADRA INCOMPLETA (2ª INFRAZIONE);

2.4) MODIFICA ORARIO

Si rende noto che le gare in programma mercoledì 21 settembre, sui campi sprovvisti di impianto di illuminazione, avranno inizio alle ore 17.30 con tempo di attesa di 10 minuti.

3. TORNEO ESORDIENTI 2005/2006

3.1) GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

gare 16/09/2005 - 3^ giornata
MOBILIERI - CAVAZZO
VELOX P. - ARTA TERME

3.2) REFERTI NON PERVENUTI

gare 16/09/2005 - 3^ giornata
STELLA AZZURRA - OVARESE

3.3) MODIFICHE PROGRAMMA GARE

DATA	GARA	CAMPO DI GIUOCO
22/09/2005	PONTEBBANA - NUOVA TARVISIO	Comunale Pontebba
22/09/2005	REAL I.C. - TIMAUCLEULIS	Imponzo di Tolmezzo
28/09/2005	VILLA - MOGGESE	"Ai Pini" Villa santina

3.4) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 20 settembre 2005, in base alle risultanze degli atti ufficiali, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo in Tolmezzo il 21 settembre 2005.

Il Segretario

-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente

-p.i. Emidio Zanier-

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 16 bis delle N.O.I.F., nonché, di abrogare gli artt. 16

ter e 16 quater delle N.O.I.F.;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 16 bis delle N.O.I.F. e di abrogare gli artt. 16 ter e 16 quater delle N.O.I.F.

secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli Franco Carraro

2

All. sub A)

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

Art. 16 bis

Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter. E', quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione

dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano

Art. 16 bis

Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato

Interregionale.

(Comma nuovo)

2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. *L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società.* **Permanendo**

l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono

3

apprezzabili ai fini di cui al comma 1.

ammesse al Campionato di competenza e *decadono dai contributi federali.*

(Comma nuovo)

4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione *mortis causa* a titolo universale o particolare, o *da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè tali soggetti provvedano a darne*

comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa.

(Disposizioni nuove)

Disposizioni transitorie:

A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:

- 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;

- 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;

- 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;

- 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di

differenza.

4

Art. 16 ter

Partecipazioni in Società di calcio con
azioni quotate in Borsa

1. E' consentito detenere partecipazioni al
capitale azionario di più società calcistiche
della sfera professionistica con azioni
quotate in Borsa, sempre che tali
partecipazioni non comportino più di una
situazione di controllo, di fatto o di diritto,
ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, punti 1
e 2.

2. La facoltà di cui al precedente comma
è attribuita anche a soggetti che detengano
azioni o quote di capitale di società della
sfera professionistica non quotate in Borsa.

Il limite del controllo di fatto o di diritto di
cui al comma 1 vale anche per questo caso.

3. Il limite di partecipazione societaria, di
cui ai commi precedenti, comprende sia le
partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di
società controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 c.c..

4. La violazione del comma 1 e 2 del

B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza
nello stesso campionato di due o più società

oggetto della comunicazione di cui alla lett.

A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo.

L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3.

Art. 16 ter

Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa

(ABROGATO)

5

presente articolo comporta l'irrogazione di sanzioni nei confronti delle società calcistiche partecipate, qualora si provi che gli amministratori, a conoscenza della violazione, non l'abbiano comunicata alla F.I.G.C..

Art. 16 quater

Partecipazioni societarie in conflitto d'interessi

1. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due società per cui si configuri un potenziale conflitto di interessi a norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle

N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al separato regolamento.

2. La F.I.G.C. venuta a conoscenza dell'esistenza di una potenziale posizione di conflitto di interessi da parte di un socio di due società partecipanti al medesimo campionato, notifica alle società interessate l'esistenza dei presupposti di cui alla delibera del 30.6.1998 del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro cui far cessare la situazione o per indicare a quale delle società interessate debbano applicarsi le norme dei successivi articoli. La F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere dismessa entro un periodo corrispondente a due stagioni sportive.

3. Le società interessate hanno un termine di trenta giorni per dare riscontro alla comunicazione di cui sopra.

4. Successivamente a tale data, ove la società non abbia provveduto a far cessare la situazione di cui al comma 1, art. 16 bis N.O.I.F., ed abbia indicato la

società su cui possano esercitarsi
mediotempore le norme relative alla
regolamentazione, il Consiglio Federale

Art. 16 quater

Partecipazioni societarie in conflitto d'interessi

(ABROGATO)

6

indicherà il commissario a cui
demandare i compiti previsti dal presente
Regolamento.

5. In caso di mancato riscontro, il Consiglio
Federale provvederà autonomamente ad
individuare le società cui si applichi la
procedura prevista negli articoli che
seguono.

6. La F.I.G.C. nomina un commissario
avente i necessari requisiti di probità e
professionalità scegliendoli,
preferibilmente, tra professionisti iscritti
negli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri del luogo
dove ha sede la società commissariato. Si
applicano comunque per le nomine le
norme di cui agli artt. 27 e 28 del R.D.

16 marzo 1942 n. 267.

7. Il commissario deve comunicare entro 3

giorni dalla comunicazione della delibera federale la propria accettazione alla F.I.G.C..

8. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla società senza ritardo.

9. Il commissario entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume le sue funzioni procedendo ad una ricognizione delle circostanze che hanno determinato il provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha portato al provvedimento non generi le problematiche afferenti al conflitto di interessi, riferendone trimestralmente al Consiglio Federale.

10. Il commissario eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiedendo, ove previsto, le necessarie autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo trimestralmente sulla gestione ordinaria. La società deve comunque garantire le disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione (durante la stagione sportiva) e rilasciare le idonee fidejussioni bancarie di primario istituto a prima richiesta.

11. La situazione potrà intendersi sanata per modificazione del titolo sportivo o per dimissione di quella quota di partecipazione che determini per il detentore il controllo della società. In tal caso il commissario cesserà dall'incarico su apposita delibera del Consiglio Federale.

12. Ove, al termine del periodo di cui al 1° cpv del punto 1), la situazione di potenziale conflitto di interessi permanga, il Consiglio Federale provvederà ad escludere una delle società dal Campionato di competenza.

13. Il commissario al termine del suo mandato redigerà una relazione finale relativa al periodo della sua amministrazione.

14. Al commissario sarà riconosciuto un compenso rapportato all'attività e all'entità dei beni amministrati, in base alle tariffe professionali ove applicabili oltre le spese occorse per l'espletamento dell'incarico. L'onere conseguente alla presente procedura graverà sulla società commissariata.